

BGer C 115/00 vom 30. April 2001

Bundesgericht, 2001-04-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_C_115_00

FR: TF C 115/00 du 30 avril 2001

IT: TF C 115/00 del 30 aprile 2001

Regeste

Assicurazione contro la disoccupazione

Volltext

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 30.04.2001 C 115/00 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 30.04.2001 C 115/00 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 30.04.2001 C 115/00

Assicurazione contro la disoccupazione

[AZA 0] C 115/00 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Grisanti, cancelliere Decisione del 30 aprile 2001 nella causa M. _____, ricorrente, contro Ufficio cantonale del lavoro, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, opponente, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano Visto il ricorso di diritto amministrativo del 15 aprile 2000 interposto da M. _____ avverso il giudizio 3 marzo 2000 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino concernente una decisione del 3 novembre 1999 dell'Ufficio cantonale del lavoro che respingeva una domanda del ricorrente volta ad ottenere il condono dell'obbligo di restituire l'importo di fr. 10'682. 10 versatogli dalla Cassa di disoccupazione OCST, Regione Tre Valli, ritenuto che mediante ordinanza del 9 maggio 2000 il Presidente del Tribunale federale delle assicurazioni ha assegnato all'interessato un termine di 14 giorni dalla notificazione del provvedimento per prestare un anticipo di fr. 1'100.-- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che, in caso di omissione, il ricorso di diritto amministrativo sarebbe dichiarato inammissibile; considerato che, con atto 24 maggio 2000, l'assicurato ha dichiarato di ritirare il ricorso, ricordato che di massima il ritiro del ricorso è irrevocabile e pone immediatamente fine alla lite, osservato come lo scritto del 25 maggio 2000 in tema di assistenza giudiziaria, indirizzato dalla cancelleria del Tribunale a M. _____ senza che quest'ultimo avesse chiesto di poter fruire di tale beneficio, e la documentazione trasmessa dall'interessato il 13 giugno seguente non assumano alcuna rilevanza, il Tribunale federale delle assicurazioni decide : I.La causa è stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso di diritto amministrativo. II.Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La presente decisione sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia. Lucerna, 30 aprile 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.